



COMUNE DI CONTIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

Via del Municipio, 3 tel 0746/707362

Ord. n. 49/2020

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30.04.2020. Ordinanza di emergenza di carattere sanitario e di protezione civile COVID.19 Misure per contrastare e contenere la diffusione del virus - Ordinanza contingibile e urgente. REGOLAMENTAZIONE APERTURA ATTIVITA' COMMERCIALI

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;
VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020;
VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1/03/2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 26/02/2020, n. Z00002 recante "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020, contenenti ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministero dell'Interno del 22.03.2020, contenenti ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il DPCM del 22.03.2020;

VISTO il decreto legge n. 25 marzo del 2020, n. 19;

VISTO il DPCM del 01.04.2020 che ha prorogato al 13 aprile le misure di contenimento del coronavirus stabilite nelle disposizione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00024 del 09.04.2020, avente ad oggetto "Modifica e Integrazione all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.", integrata e modificata dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 18 marzo 2020, n. Z00011, recante "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il DPCM del 10.04.2020 contenente le ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, con efficacia fino al 3 maggio;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00026 del 13.04.2020, avente ad oggetto "Modifica e Integrazione all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante " Modifica e Integrazione all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.", integrata e modificata dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 18 marzo 2020, n. Z00011, recante "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00029 del 15.04.2020, avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali da cortile";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00031 del 17.04.2020, avente ad oggetto " *Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS - COV-2 nelle strutture*

sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00034 del 18.04.2020, avente ad oggetto: " *Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS - COV ?2 nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali";*

VISTA l' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 24 aprile 2020, n. Z00035 Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00032 del 17 aprile 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020, avente ad oggetto: "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";*

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30.04.2020, avente ad oggetto: "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";*

RITENUTO di programmare le fasce orarie dei servizi urbani e delle attività commerciali in esecuzione dell'ordinanza regionale n. Z00037 del 30.04.2020;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica , ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.),

ORDINA, a decorrere dal 4 maggio 2020

in base all'ordinanza del presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30.04.2020:

1. Che per le attività commerciali individuate nell'allegato 1 del dpcm del 26 aprile 2020 è consentita l'apertura **non oltre le ore 21:30**.

Tali attività sono tenute ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

2. Gli orari e i turni delle farmacie e parafarmacie seguono gli ordinari orari di apertura, anche per quanto riguarda i relativi turni notturni. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

3. I pubblici esercizi potranno rimanere aperti, oltre le ore 21.30, per la sola attività di asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, secondo l'infografica che si riporta di seguito:

COVID-19

BEVANDE E CIBO DA ASPORTO: COME VENDERLE E CONSUMARLE IN SICUREZZA

FONTE: VADEMECUM REGIONE LAZIO

INFORMATICA A CURA DEGLI UFFICI STAMPA
DEGLI ENTI LOCALI E SOVRACOMUNALI DEL LAZIO



PUOI FARE VENDITA DI CIBO E BEVANDE DA ASPORTO SE HAI:

Bar, pub, ristoranti,
rosticcerie, friggitorie,
gelaterie, pasticcerie, pizzerie
al taglio, paninoteche,
yogurterie, piadinerie

IL GESTORE E GLI ADDETTI DEVONO:

- Rispettare normativa in materia di **igiene e sicurezza**
- Indossare **mascherina e guanti** per tutto il tempo di permanenza nel locale
- Mantenere **distanziamento** interpersonale di **almeno 1 m**
- adottare **precauzioni igieniche**
- **Lavare frequentemente le mani** con acqua e sapone o altri prodotti igienizzanti

COME ORGANIZZARE LA VENDITA:

1. **Ricevere l'ordine** online o al telefono
2. Confezionare i prodotti in **confezioni chiuse**
3. **Consegnare** i prodotti a **domicilio** oppure **con asporto**
4. Far entrare nel locale un cliente alla volta **SOLO per il ritiro e il pagamento** della merce già ordinata



SE SEI UN CLIENTE

PUOI ORDINARE CIBO E BEVANDE E LA CONSEGNA PUOI:

- riceverla direttamente a casa dagli addetti del locale (**consegna a domicilio**)
- ritirarla tu stesso al locale e consumarla a casa o in ufficio (**consegna da asporto**)

COME ORDINARE E CONSUMARE :

1. **Ordina al telefono o on-line**, così da evitare assembramenti fuori dal locale
2. Attendi di **entrare** nel locale **uno alla volta**, mantenendo fuori dal locale la **distanza di almeno 1m**
3. Quando entri nel locale **indossa guanti e mascherina**
4. Ricorda che all'ingresso e all'uscita del locale trovi i prodotti per **igienizzare le mani**
5. Resta nel locale il tempo strettamente necessario al **pagamento e ritiro della merce**

COSA NON PUOI FARE:

- Consumare la merce nel locale
- Usare i bagni del locale

4. Si raccomanda, nuovamente, l'osservanza di tali misure per gli esercizi commerciali:

1. **Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.**
2. **Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.**
3. **Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.**
4. **Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.**
5. **Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.**
6. **Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.**
7. **Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:**
 - a) **attraverso ampliamenti delle fasce orarie;**
 - b) **per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;**
 - c) **per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.**
8. **Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.**

Le predette misure sono efficaci fino al 17 maggio 2020, salvo proroga.

AVVERTE

Salvo eventuali aggiornamenti della situazione, il Sindaco ricorda che - salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2 del d.l. n. 19 del 2020, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;

STABILISCE

La trasmissione della presente ordinanza:

- **Alla Stazione Carabinieri di Contigliano**
- **Alla Polizia Locale - Sede**
- **Alla Prefettura di Rieti**

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

Si dia massima diffusione della stessa.

Dalla Residenza Municipale, li 02.05.2020



Il Sindaco
Paolo Lancia